

C.P  
N. / / 5 CP



**IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| - Dott. Marco Giovanni Lualdi | Presidente Relatore |
| - Dott. Sabrina Passafiume    | Giudice             |
| - Dott. Elisa Tosi            | Giudice             |

nel procedimento nr. / / C.P avente ad oggetto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 28.5.2016 da

(P.Iva / / con sede in / / ) alla via / / n. / /  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 28.5.2016 ai sensi dell'art. 161 c.VI L.F. e visti la proposta, il piano e la documentazione depositati nel termine concesso dal Tribunale;

rilevato che la società debitrice ha depositato, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 27.5.2016.
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà.
- relazione ex art. 161 comma 3 L.Fall. redatta da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c.3 lett.d) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

rilevato che la domanda di concordato è stata depositata dal legale rappresentante sig.ra / / in qualità di Amministratore Unico, come da delibere adottate dallo stesso Consiglio il 25.5.2015 ,



rilevato altresì che la delibera di approvazione della domanda di concordato è stata iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 cc, in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 L.F.,

### OSSERVA

La proposta è stata formulata nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 160 e 186 bis L.Fall. ed il piano, contestualmente depositato, deve essere qualificato secondo il paradigma della "continuità" diretta prevedendo in particolare la continuazione dell'impresa da parte del soggetto proponente.

Il piano di soluzione della crisi d'impresa prevede espressamente la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo allo stesso debitore, prosecuzione dell'attività d'impresa che evidenzia - sulla scorta del piano industriale allegato - la possibilità di generare flussi finanziari sufficienti ad adempiere ai contenuti della proposta formulata ai creditori.

Il piano industriale prevede ( e presuppone, per la sua coerenza e per la sua tenuta complessiva) l'adempimento integrale degli obblighi assunti dall'Amministratore Unico sig.ra ' ( doc. 5 allegato) e del soggetto terzo sig. : (doc. 6 allegato) pur se sospensivamente condizionati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato proposto.

Gli obblighi assunti consentiranno infatti una riduzione dei costi di gestione della società durante il periodo di continuità diretta, una riduzione del passivo concordatario nonché una razionalizzazione, attraverso la cessione incrociata di quote di partecipazione, del gruppo di società riconducibili alla debitrice

La proposta concordataria prevede, da ultimo, l'immediata cessione di alcuni beni mobili ed immobili, complessivamente di modesto valore rispetto al fabbisogno concordatario, ritenuti non funzionali alla continuità aziendale.

Le risorse generate dalla continuità aziendale e dalla liquidazione di una parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare della società renderanno possibile, secondo la prospettazione del debitore, la soddisfazione integrale del ceto creditorio con riferimento ai crediti prededucibili ed i crediti privilegiati.

In particolare, i creditori privilegiati risultano suddivisi in due classi, da soddisfarsi al 100%, così di seguito individuate;

CLASSE I = Creditore ipotecario

CLASSE II = Creditori privilegiati (residui)

La formazione di due distinte classi di creditori privilegiati appare funzionale alla previsione di soddisfazione del ceto privilegiato, seppure in misura integrale e con il riconoscimento



degli interessi maturati, **entro un periodo superiore all'anno di moratoria** pure previsto dall'art. 186 c.II lett.c) L.Fall.

Con riferimento a tale aspetto della proposta ritiene il Tribunale di dover prendere atto del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10112/2014 e nuovamente ribadito da Cass. n.17461/2015 in forza del quale deve ritenersi legittima una proposta concordataria che preveda un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati anche superiore all'anno, pur affermando *“In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.”*

La società debitrice, a seguito dei rilievi espressi dal Tribunale con provvedimento collegiale in data 13.1.2017, ha depositato in data 20.2.2017 una memoria integrativa e di parziale modifica della proposta e del piano che ha parzialmente interessato anche la posizione delle due classi dei creditori privilegiati.

La società debitrice ha chiarito in particolare, in ragione della previsione di cessione solo parziale dei beni immobili di proprietà della società e su cui insiste il privilegio ipotecario, la strumentalità e la funzionalità dei beni non interessati dalla immediata liquidazione rispetto al progetto di continuità aziendale, depositando contestualmente integrazione della relazione ex art. 161 comma 3 L.Fall. predisposta dall'attestatore con riferimento a tale specifico profilo.

Il pagamento oltre l'anno di moratoria previsto dall'art. 186 c.I lett.C) muta indubbiamente il regime ordinario del credito di rango privilegiato, regime ordinario che prevede appunto il pagamento integrale ed immediato dei creditori titolari di cause di prelazione.

La circostanza che il medesimo credito venga soddisfatto in misura integrale anche con riconoscimento degli interessi imputabili alla dilazione ultra annuale, pare escludere la necessità di allegare alla proposta ed al piano la relazione ex art. 160 c.II L.Fall..

A tale proposito ha affermato la Corte di Cassazione *“Nel concordato fallimentare, il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati non equivale, a fronte del rischio di ulteriore ritardo, al loro pagamento integrale ma dilazionato nel tempo, sia pure con il riconoscimento dei relativi interessi, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto sulla proposta nella misura percentuale pari all'entità della perdita subita, senza, peraltro, che, in siffatta evenienza, sia necessaria la relazione del professionista di cui all'art. 124, comma 3, l.fall., la quale, essendo funzionale a*



*stabilire la misura di soddisfazione minima del creditore privilegiato in caso di proposta che non preveda il suo pagamento integrale, non assume alcuna rilevanza quando il proponente abbia, invece, proposto il pagamento del credito con semplice dilazione.”* ( così' Cass. 31.10.2016 n. 22045).

Da ultimo, ed ai fini delle operazioni di voto che per quanto sopra rilevato dovranno necessariamente interessare anche le due classi dei creditori di rango privilegiato, ritiene il Tribunale di non condividere il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale la “misura” del voto sarebbe parametrata all’entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultra annuale), ovviamente nella misura in cui tale perdita economica non sia neutralizzata dal riconoscimento degli interessi pure previsti nella proposta.

Il quadro sistematico di riferimento, in particolare l’art. 177 c.II parte seconda (*rinuncia totale o parziale della prelazione per la parte di credito non coperta da garanzia*) e l’art. 177 c.III (*soddisfazione non integrale del credito privilegiato*) sembra infatti ancorare il diritto di voto non tanto alla misura della perdita economica ( il voto viene espresso per l’intero credito nominale degradato e non per la parte rimasta insoddisfatta e costituente quindi il sacrificio patrimoniale) quanto a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell’ammissione del debitore alla procedura concordataria.

Posta tale premessa, il pagamento oltre l’anno del creditore privilegiato comporta il mutamento del regime giuridico dell’intero credito che appunto muta per l’effetto del concordato.

L’espresso dettato normativo dell’art. 186 bis c.II lett.c) L.Fall. peraltro non prevede il voto per quella parte di credito destinata ad essere dilazionata entro l’anno ( pur mutando anch’esso il regime giuridico) con la conseguenza che l’entità del voto dovrà essere parametrata esclusivamente a quella parte di credito privilegiato dilazionata oltre l’anno.

Venendo ora al trattamento del ceto chirografario, la proposta prevede la formazione di due distinte classi così’ individuate;

CLASSE III = Creditori chirografari definiti “strategici”

CLASSE IV = Creditori chirografari

La proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale del ceto chirografario con riferimento alla classe III e la soddisfazione nella misura ridotta del 20% per l’ultima classe di riferimento.

Gli eventuali maggiori flussi generati dalla continuità aziendale rispetto a quelli ipotizzati nel piano industriale e necessari al fabbisogno per la soddisfazione della proposta concordataria non verranno attribuiti al ceto chirografario che resterà quindi soddisfatto nella misura massima del 20%.



Il solo attivo eventualmente recuperato ai sensi dell'art. 1526 c.c. dalla controparte contrattuale del contratto di leasing, la società l \_\_\_\_\_, sarà posto integralmente a disposizione della classe IV ad incremento della percentuale loro offerta.

La proposta prevede inoltre la costituzione di un'ulteriore

Classe V = creditore postergato ( unico creditore \_\_\_\_\_ ).

Ritiene il Tribunale a questo proposito che deve affermarsi la corretta formazione delle classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei dei creditori, salva ed impregiudicata ogni successiva valutazione alla luce della relazione redatta dal Commissario.

Il credito verrà soddisfatto con le seguenti tempistiche, parzialmente modificate dalla debitrice con il deposito della memoria integrative successivamente depositata in data 20.2.2017;

- con riferimento al credito prededucibile, entro l'anno 2017 con riferimento ai crediti "funzionali" ex art. 111 comma 2 L.Fall. sorti prima del deposito del ricorso mentre al momento della effettiva esigibilità, nelle more della procedura, con riferimento ai crediti prededucibili sorti "in occasione" della procedura stessa.
- con riferimento al credito di natura privilegiata delle Classi I e II entro il termine ultimo del 31.12.2019 ed in tre distinte rate annuali.
- con riferimento al credito di natura chirografaria a far tempo dal 31.12.2020 sino al 31.12.2022 in tre distinte rate annuali.

La proposta deve conseguentemente ritenersi ammissibile alla luce della regolarità e sufficiente completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente.

Il deposito della proposta e del piano fa' venir meno, per espressa disposizione letterale di cui all'art. 161 c.VI L.Fall. " ... sino alla scadenza del termine fissato ..." gli obblighi informativi periodici a carico dell'imprenditore mentre, in assenza del provvedimento di omologazione, non possono ritenersi ancora formalmente attribuiti al Commissario Giudiziale i compiti previsti dall'art. 185 I c. L.Fall. " ... dopo l'omologazione ..... ne sorveglia l'adempimento , secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione " .

Per altro verso l'imprenditore in crisi è destinato eventualmente a riacquistare la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio solo successivamente all'omologazione del concordato proposto con la necessità che nel periodo tra il provvedimento di ammissione e l'eventuale omologazione siano garantiti agli organi della procedura, ed ancor prima ai creditori, adeguati flussi informativi sui risultati economici e finanziari della gestione d'impresa il cui eventuale risultato reddituale, sin d'ora, deve ritenersi in parte destinato alla soddisfazione del ceto creditorio.



La società debitrice deve conseguentemente ritenersi tenuta a depositare al Commissario, al termine di ogni mese, relazioni riguardanti i risultati economici e finanziari di periodo.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 160, 161 e 163 L.F.;

1) **dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di

con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ /c ( P.Iva \_\_\_\_\_ );

2) **delega** alla procedura il dott. Marco Lualdi

3) **ordina** la convocazione dei creditori per l'udienza del **14 LUGLIO 2017** alle ore 11.30.

4) **nomina** Commissario Giudiziale il dott. I \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

5) **ordina** al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale, entro il termine di giorni sette, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

6) **dispone:**

- che il Commissario provveda, entro il termine di quaranta giorni da oggi, a comunicare ai creditori, ai sensi dell'art. 171, 2° comma L.F., un avviso contenente: la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il presente decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito a che ogni creditore indichi l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate tutte le successive comunicazioni, con onere di comunicare allo stesso commissario tutte le variazioni degli indirizzi indicati. Si comunichi inoltre ai creditori che, in caso di mancato esercizio del voto nel corso dell'adunanza, potranno far pervenire il proprio voto favorevole e/o contrario nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale e che, allo scadere di tale termine, coloro che non hanno esercitato il voto non potranno essere computati al fine del raggiungimento delle maggioranze richieste. I voti pervenuti prima dell'adunanza SARANNO CONSIDERATI INAMMISSIBILI ai fini del calcolo delle maggioranze ove non successivamente e nuovamente espressi.
- che la società debitrice deposita il 30 di ogni mese una relazione riguardante i risultati economici e finanziari di periodo.
- che entro il termine di quindici giorni da oggi la società ricorrente deposita su c/c aperto presso Credito Valtellinese, agenzia di Busto Arsizio piazza Vittorio Emanuele, intestato alla procedura € 30.000,00, pari al 20 % delle spese che si presumono necessarie per l'intero procedimento;



- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché sul quotidiano "La Prealpina" a cura e spese del ricorrente;

Così deciso in Busto Arsizio il 08/03/2017

*Il Presidente Estensore*  
*Dott. Marco Lualdi*

IL CASO.it



IL CASO.it